



## **Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi**

Publicato sul sito internet [www.am.re.it](http://www.am.re.it) nella sezione "Società Trasparente"

INDICE

<b>1. Il quadro normativo</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>2. Ruolo e funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>3. Attività di verifica del RPCT sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità</b>	<b>Pag. 5</b>

## 1. Il quadro normativo

Per prevenire situazioni di conflitto di interesse e nel rispetto del principio costituzionale di imparzialità è stato approvato, in attuazione della legge 190/2012, il d.lgs. 39/2013 recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Si intende:

- per **inconfiribilità**, la preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- per **incompatibilità**, l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica Amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione di carica di componente di organi di indirizzo politico.

Il decreto disciplina e prevede diverse ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità, con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi:

- incarichi amministrativi di vertice;
- incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.

Le disposizioni normative hanno come obiettivo la prevenzione della corruzione.

La legge valuta che lo svolgimento di certe attività o funzioni possa comportare, visto la natura degli incarichi dirigenziali o assimilati, il rischio di accordi di natura corruttiva per il conseguimento di un vantaggio in maniera illecita. Il contemporaneo svolgimento di alcune attività invece, soprattutto nelle P.A., può generare illeciti scambi di favore e nel caso di condanna penale, la pericolosità del soggetto, consiglia, in via cautelativa di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali.

Nel dettaglio, i capi II, III e IV del d.lgs. 39/2013, disciplinano le ipotesi di inconfiribilità degli incarichi nel caso di:

- inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- inconfiribilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- inconfiribilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico;
- inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale o locale

Le situazioni di incompatibilità sono disciplinate nei capi V e VI e prevedono:

- incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale;

- incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

La legge prevede un sistema di vigilanza sulle situazioni sopraelencate che fa capo sia al RPCT sia all'Anac.

In particolare, l'art. 15 del d.lgs. 39/2013 dispone che "il RPCT cura che nelle amministrazioni siano rispettate le disposizioni del decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto".

L'art. 16 del medesimo d.lgs. dispone che "l'ANAC vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi".

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni della normativa vigente e i relativi contratti sono nulli.

L'art. 19, nei casi di incompatibilità, prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Nel caso in cui siano stati conferiti incarichi dichiarati nulli, l'art. 18 prevede per coloro che si sono resi responsabili della violazione, l'impossibilità per i tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità dell'atto, di conferire gli incarichi di propria competenza.

Ultimo aspetto del quadro normativo è la disposizione, art. 20 d.lgs. 39/2013, che impone al soggetto cui è conferito l'incarico di rilasciare all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità. Tali dichiarazioni, pubblicate sul sito dell'amministrazione, costituiscono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

## **2. Ruolo e funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità**

La vigilanza sulle norme per inconfiribilità e incompatibilità è demandata al RPCT (vigilanza interna) e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (vigilanza esterna).

Gli accertamenti del RPCT possono riguardare:

### **A) Inconfiribilità**

Il RPCT, primo soggetto che deve far rispettare le disposizioni del d.lgs. 39/2013, ha il compito di contestare la situazione di inconfiribilità e di comunicarla all'ANAC.

La normativa gli riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconfiribilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconfiribile.

Il procedimento avviato deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio affinché possa garantirsi la partecipazione degli interessati. La contestazione, da inoltrare per conoscenza ai soggetti che hanno conferito l'incarico, oltre a contenere la descrizione del fatto, della nomina

ritenuta inconfirabile e della norma violata, deve avere l'invito a presentare memorie a discolpa, entro 5 giorni, per esercitare il diritto di difesa.

La situazione di inconfirabilità non è sanabile e, come previsto dall'art. 17 del d.lgs. 39/2013, l'atto di conferimento dell'incarico è nullo.

Dichiarata la nullità dell'incarico, prende avvio il procedimento di accertamento dell'elemento di colpevolezza dell'organo conferente l'incarico che prevede l'applicazione di una sanzione inibitoria che vieta di conferire incarichi per un periodo pari a tre mesi.

#### B) Incompatibilità

A differenza del caso precedente, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato a uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro.

Se si riscontra una situazione di incompatibilità, il RPCT effettua una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro il termine di 15 giorni; in caso contrario, la normativa prevede la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro.

### **3. Attività di verifica del RPCT sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconfirabilità o incompatibilità**

Nell'ambito dell'attività di accertamento del RPCT, si deve tener conto dell'art.20 del d.lgs. 39/2013, che introduce l'obbligo di una dichiarazione del funzionario destinatario di incarico dirigenziale sull'insussistenza delle cause di inconfirabilità (da presentare all'atto del conferimento dell'incarico) e incompatibilità (da presentare annualmente).

Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito di Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente.

Nel caso di dichiarazione mendace deriva una responsabilità penale in capo al suo autore e, ai sensi dell'art. 20 comma 5 del d.lgs. 39/2013, l'impossibilità, per il suo autore, di ricoprire per un periodo di 5 anni, alcuno degli incarichi previsti dal decreto.

Il RPCT non deve attenersi a quanto dichiarato dal soggetto incaricato, ma è tenuto a verificare se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, l'autore del provvedimento di nomina avrebbe potuto conoscere le cause di inconfirabilità o incompatibilità.

In altri termini, le suddette dichiarazioni non esonerano Agenzia dal dovere di accertare i requisiti alla nomina del soggetto cui si vuol conferire incarico.

In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 833 del 03/08/2016, Agenzia accetterà solo dichiarazioni alle quali venga allegata l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.